

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Piero Guido ALPA	Presidente
- Avv. Andrea MASCHERIN	Segretario
- Avv. Carlo ALLORIO	Componente
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Antonio DAMASCELLI	“
- Avv. Federico FERINA	“
- Avv. A. MARIANI MARINI	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	“
- Avv. Susanna PISANO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Ettore TACCHINI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Ceniccola ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. M.G. avverso la decisione in data 2/12/10 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre ;

Il ricorrente, avv. M.G., non è comparso;

è presente il suo difensore avv. F. G. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Federico Ferina;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con ricorso depositato in data 2 agosto 2012 l'avvocato M.G. ha impugnato la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino resa in data 2.12.2010-12.6.2012 e notificata il 16.7.2012, con la quale è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di tre mesi.

Il procedimento traeva avvio da due distinti esposti, il primo dei quali presentato al COA in data 6.11.2007 dall'avv. P. M. che rappresentava come l'avv. G. non avesse provveduto, nonostante la già avvenuta notifica di titolo esecutivo ed atto di precetto, al pagamento di €. a favore della sig.ra S. G. e che tale somma era stata determinata a seguito di un giudizio per responsabilità professionale a carico dell'incolpato concluso con sentenza n. 2076/2007 resa dal Tribunale di Torino in data 11.3.2007.

Il Consiglio territoriale richiedeva chiarimenti con racc.ta A.R. del 19.10.2007, ricevuta in data 22.10.2007, concedendo termine di 15 giorni per depositare osservazioni; l'avv. G. non dava riscontro alla richiesta.

Nelle more veniva depositato il 27.7.2009 ulteriore esposto da parte di tale sig. G. Di M., il quale lamentava che l'avvocato G., nonostante avesse ricevuto incarico di promuovere un'azione giudiziale volta ad ottenere l'assegno di accompagnamento a favore della moglie invalida, non aveva mai dato avvio alla pratica. Ed ancora come il legale, trascorso un anno, avesse telefonicamente rassicurato del buon esito della causa e, dopo un altro anno - allorché il sig. Di M. aveva verificato in Cancelleria che il giudizio non era mai stato incardinato - , l'avv. G. avesse esibito al cliente un atto che avrebbe dovuto attestare la pendenza del procedimento, ma che in realtà aveva riguardo ad un diverso giudizio.

Anche in tal caso il Consiglio territoriale, con raccomandata A.R. del 24.8.2009 ricevuta l'1.09.2009, richiedeva chiarimenti al professionista, concedendo termine di 15 giorni per depositare memorie, ma alla richiesta l'avv. G. non dava seguito.

Il COA di Torino con delibera del 26.04.2010 apriva due distinti procedimenti disciplinari formulando i seguenti capi di incolpazione:

1) Procedimento n. 35/2009, relativo al primo esposto, in cui si contestava al legale di *"essere venuto meno al dovere di dignità e decoro essendo condannato con sentenza 2076/2007, emessa dal Tribunale di Torino in data 11.03.2007 al pagamento di euro (di cui euro per risarcimento e euro per spese) a favore della signora S. G. per omissioni realizzate nell'esercizio dell'attività professionale, si rendeva irreperibile non ottemperando a quanto statuito, nonostante la sentenza sia divenuta esecutiva, l'atto di precetto sia stato notificato presso il suo studio ed il difensore della*

controparte avv. P.M. gli abbia inviato numerose missive a cui però non ha mai risposto. Come peraltro non ha risposto alla richiesta di chiarimenti inviata dal Consiglio dell'Ordine e ricevuta in data 11 novembre 2007. In Torino dall'11 marzo 2007."

2) Procedimento n. 20/2010, relativo al secondo esposto, per *"violazione degli artt. 5, 38 e 40 del Codice Deontologico, per essere venuto meno ai doveri di probità, dignità e decoro nonché per non avere adempiuto al mandato professionale ricevuto ed essere venuto meno al dovere di corretta informazione nei confronti dell'assistito poiché, avendo ricevuto nel corso dell'anno 2006 mandato dal sig. G. Di M. affinché promuovesse il ricorso per il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento a favore della moglie invalida, non dava corso all'incarico ricevuto e forniva al signor D.M. false notizie sull'andamento della causa nonché documentazione non inerente la stessa al fine di falsamente documentarne l'esistenza. In Torino dal 2006 al 2009."*

Il COA torinese all'udienza dibattimentale del 2.12.2010, riuniti gli esposti, provvedeva ad escutere i due esponenti, i quali confermavano integralmente quanto segnalato.

In aggiunta l'avv. M. riferiva che l'incolpato aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto solo all'esito del procedimento esecutivo; il sig. D.M. specificava, quanto al secondo capo di incolpazione, come la moglie avesse infine percepito l'assegno di accompagnamento con il patrocinio di altro legale, e di non aver mai versato acconti all'avv. G..

Con decisione assunta alla medesima udienza del 2.12.2010, il COA di Torino riteneva la responsabilità disciplinare dell'incolpato in merito ad entrambi i capi di incolpazione, applicando la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi.

Il Consiglio motivava la sanzione in quanto riteneva particolarmente lesiva del decoro professionale la circostanza del sottrarsi volontariamente ad un provvedimento giudiziale sfavorevole, rendendosi peraltro irreperibile. Aggiungeva come fosse non solo lesivo del decoro professionale, ma anche dei doveri di dignità e probità, l'aver omesso l'attivazione di un mandato fornendo al cliente persino informazioni non corrette.

Con ricorso al Consiglio Nazionale Forense, depositato in data 2.8.2012, l'avv. G. ha impugnato la decisione chiedendo la sua totale riforma e, dunque, l'assoluzione nel merito, articolando tre motivi di appello.

Con un primo motivo di ricorso viene lamentata la nullità della decisione impugnata deducendo come l'intervenuto decorso del termine di 18 mesi, trascorsi tra la decisione e la notifica del provvedimento sanzionatorio, violerebbe il principio costituzionale di certezza ed effettività che dovrebbe assistere ogni sanzione di carattere penale.

Con un secondo motivo viene dedotta la inesistenza delle violazioni addebitate con

riferimento al procedimento n. 35/2009, relativo all'esposto a firma dell'avv. M. In particolare viene sostenuto che l'addebito violerebbe il principio di tassatività della responsabilità disciplinare, affermando come l'avv. G., pur essendo stato convenuto in un giudizio di responsabilità professionale e per tale motivo condannato in primo grado, non poteva purtuttavia ritenersi che avesse agito nell'esercizio della professione quanto al mancato pagamento della somma oggetto della condanna.

Con un terzo ed ultimo motivo viene lamentata la mancanza di prova della condotta addebitata al ricorrente nel procedimento n. 20/2010, per essere stati i fatti ritenuti accertati solo ed esclusivamente in forza della dichiarazione resa dal sig. D.M., e cioè dal medesimo soggetto che aveva presentato l'esposto.

A detta del ricorrente sarebbe stato invece necessario riscontrare i fatti utilizzando elementi esterni che quantomeno provassero un preesistente rapporto di clientela tra il legale ed il sig. D.M. o la moglie dello stesso, nonché un accertamento giudiziale della asserita falsità della documentazione che sarebbe stata esibita dal legale al sig. D.M.

DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi infondato e dunque meritevole di rigetto.

Con il primo motivo d'impugnazione l'incolpato denuncia la nullità della decisione del COA di Torino per essere decorsi 18 mesi dalla pronuncia alla notifica della stessa.

Secondo l'uniforme orientamento di questo Consiglio Nazionale Forense il termine di 15 giorni indicato dall'art. 50 co 1 r.d.l. n.1578/1933 per il deposito o la notifica all'interessato della decisione del Consiglio dell'Ordine, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicchè il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.

Con il secondo motivo l'incolpato adduce la inesistenza delle violazioni addebitate a seguito dell'esposto a firma dell'avv. M., che dava luogo al proc. N.35/2009.

A parere dell'avv. M.G. la "ravvisata colpa" violerebbe il principio di tassatività della norma in quanto, assumendo lo stesso la posizione di convenuto e poi di condannato in un giudizio di responsabilità professionale, non potrebbe applicarsi *"una norma penale speciale che prevede come condizione di applicabilità e, quindi, di punibilità, la commissione dell'infrazione disciplinare nell'esercizio dell'attività forense"*. Prescindendo dalla natura "penale" erroneamente attribuita alle disposizioni deontologiche dall'incolpato, appare sufficiente osservare come il canone II dell'art. 5 del Codice Deontologico dispone che *"l'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività forense quando si riflettono sulla sua reputazione"*

professionale o compromettano l'immagine della classe forense"; ed il canone I del successivo art. 56 testualmente prevede che "anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione"

Dal combinato disposto delle previsioni di cui sopra deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando *strictu sensu* l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria; e dunque si tratta di disposizioni finalizzate a censurare le attività che, pure realizzate nella dimensione privata del professionista, siano idonee a ledere i valori presidiati dall'art. 5.

Ne deriva che laddove l'avvocato non adempia le obbligazioni titolate, subendo la notifica di atti di precetto in vista dell'esecuzione forzata di sentenze di condanna, tale comportamento costituisce illecito disciplinare, a prescindere dalla notorietà pubblica dei fatti, poiché la sua immagine risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici, ufficiali giudiziari, colleghi)

Nel caso in esame, non contestato in punto di fatto dall'avv. G., quest'ultimo non dava esecuzione alla sentenza n.2076/2007 del Tribunale di Torino, neppure allorchè il provvedimento era diventato esecutivo, veniva notificato precetto di pagamento e il difensore di controparte inoltrava numerose missive rimaste senza riscontro.

Eguale privo di fondamento appaiono le censure mosse alla decisione del COA di Torino con riferimento alla dichiarata responsabilità dell'iscritto per i fatti contestati con il proc. N.20/2010 per una dedotta assenza o insufficienza probatoria in ordine alla responsabilità dell'incolpato che configura una condotta assai più grave di quella afferente al primo capo di incolpazione.

Per costante orientamento giurisprudenziale l'attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorchè la valutazione disciplinare sia determinata non già solo ed esclusivamente dalle dichiarazioni dell'esponente, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che offrano un quadro logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria

Il procedimento disciplinare è processo nel quale alla parte spetta l'onere di dimostrare la veridicità delle proprie affermazioni, ovvero l'infondatezza degli addebiti; in tal senso

depone l'obbligo posto a carico del Consiglio di trasmettere copia dell'esposto tempestivamente al professionista affinché lo stesso sia posto nella condizione, esercitando il suo diritto di difesa, di fornire al Giudicante oltre che le proprie giustificazioni la documentazione a sostegno delle stesse

Ebbene, nel caso in esame la responsabilità dell'avv. M. G. appare dimostrata non solo dal contenuto dell'esposto a firma del sig. G. D.M., quale procuratore generale della moglie invalida sig.ra T. P., ma dalla missiva del 26.06.2009 allegata all'esposto a firma dell'incolpato con cui quest'ultimo dichiarava di restituire alla sig.ra P. *“la documentazione a mie mani di Sua competenza”* e di essere *“reperibile per le ulteriori restituzioni documentali a partire dal prossimo mese di settembre”*; non meno emblematica appare la consegna alla cliente di documentazione non riguardante la questione per la quale l'incolpato era stato officiato ma altra astrattamente analoga, al fine di confermare l'avvio della procedura giudiziaria richiestagli (v. all. 3 dell'esposto a firma di G. D.M.).

La mancata specifica contestazione della autenticità di tali documenti né avanti il Consiglio dell'Ordine né in sede di ricorso al Consiglio Nazionale Forense consente di ritenere provata una articolata e gravissima condotta consistita nell'esser venuto meno all'obbligo di adempimento del mandato professionale ricevuto (art. 38 c.d.f.), all'obbligo di fornire corrette e tempestive informazioni al cliente (art.40 c.d.f.), all'obbligo di rispettare il rapporto fiduciario con il proprio assistito non cercando di indurlo in errore con strumenti fraudolenti (art. 35 c.d.f.).

Per costante ed uniforme giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale Forense l'aver omesso l'adempimento del mandato e l'aver fornito assicurazioni alla parte assistita non corrispondenti alla realtà integra la violazione di doveri essenziali del legale. L'avvocato che, pur continuando ad assicurare il cliente dell'avvenuta instaurazione del giudizio e dell'imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell'art. 38 (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell'atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degli interessi della parte assistita) e dell'art. 40 (obbligo d'informazione), sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato del codice deontologico

Si aggiunga la oggettiva considerazione che il comportamento dell'incolpato ha recato grave danno al cliente, che ha visto riconosciuto con grave ritardo (e grazie all'intervento di altro legale) il diritto all'assegno di accompagnamento per la moglie invalida; e osservando che il Consiglio dell'Ordine di Torino non ha tenuto conto in motivazione, ai

fini della sanzione, della sussistenza di precedenti specifici (proc.ti nn. 30/2004, 32/2006), la pena della sospensione per mesi 3 dall'esercizio professionale deve ritenersi congrua in ragione della gravità dei fatti contestati

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e 59 e segg. del R.D. 22.01.1934, n. 37;

respinge il ricorso.

Così deciso in Roma lì 26 settembre 2013.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

IL PRESIDENTE

f.to Prof. Avv. Piero Guido Alpa

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 luglio 2014

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin